



provata dallo Stato e cioè:

- a- tasso di interesse: 8% (8 per cento) annuo;
- b- durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c- applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico delle cooperative mutualitarie in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure, se richiesto dalle cooperative mutualitarie ed in via eccezionale, rispettivamente in anni 25 e 10, fermo restando che, in ambedue i casi, per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi 15 o 10 anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità partecipate";
- d- spese legali e tecniche a carico delle Cooperative mutualitarie;

3°) - di dare mandato al Direttore generale stesso e - in sua vece - al Vice direttore